

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER L'ESECUZIONE DI EMOGASANALISI ED ALTRI PARAMETRI BIOCHIMICI PER L'A.ULSS 12 VENEZIANA

ARTICOLO N. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura per i Laboratori Analisi e per altre Unità Operative dei Presidi Ospedalieri dell'A.U.L.S.S. 12 Veneziana (Ospedale dell'Angelo di Mestre, Ospedale Civile di Venezia e Punto di primo intervento e Dialisi del Lido di Venezia) di sistemi analitici per l'esecuzione di emogasanalisi ed altri parametri biochimici, comprendente il noleggio delle apparecchiature e la relativa manutenzione, i relativi reagenti, nonché un sistema informatico per la gestione delle diverse apparecchiature.

ARTICOLO N. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA E NORME GENERALI

E' richiesta la fornitura di ventuno sistemi analitici che dovranno permettere di effettuare la determinazione dei parametri indicati in tabella in relazione alle diverse ubicazioni indicate.

| Presidio Ospedaliero | U.O. | n. strumenti | Tipologie di esami richiesti (*) | Test/anno per strumento |
|-----------------------------|--|---------------------|---|--------------------------------|
| Venezia | Rianimazione | 1 | B | 3000 |
| | Rianimazione | 1 | C | 3000 |
| | Pediatria | 1 | B | 500 |
| | Pneumologia (ambulatorio) | 1 | A | 1300 |
| | Dialisi | 1 | A | 2000 |
| | UCIC | 1 | B | 2000 |
| | Laboratorio Analisi | 1 | C | 5000 |
| | Pronto Soccorso | 1 | C | 500 |
| Lido di Venezia | Punto di primo intervento e Dialisi | 1 | C | 500 |
| Mestre | Sala operatoria di Cardiocirurgia e chirurgia vascolare | 1 | C | 3000 |
| | Rianimazione postoperatoria cardiocirurgica | 1 | C | 11000 |
| | Patologia neonatale | 1 | B | 500 |
| | Pneumologia (reparto) | 1 | A | 1500 |
| | Pneumologia (ambulatorio) | 1 | A | 600 |
| | Rianimazione generale | 1 | C | 13000 |
| | UCIC Cardiologia | 1 | B | 1000 |
| | Sala Parto | 1 | B | 1300 |
| | Dialisi | 1 | A | 7000 |
| | Dialisi Via Cappuccina | 1 | A | 1500 |
| | Pronto Soccorso | 1 | C | 5000 |
| | Laboratorio analisi | 1 | C | 12000 |

(*) Legenda delle tipologie di esami richiesti nelle diverse UOOO:

Tipologia A: pH, pCO₂, pO₂ e parametri derivati, Ca⁺⁺, Na⁺, K⁺, Ht e/o Hb;

Tipologia B: pH, pCO₂, pO₂ e parametri derivati, Ca⁺⁺, Na⁺, K⁺, Ht e/o Hb , lattato e glucosio;

Tipologia C: pH, pCO₂, pO₂ e parametri derivati, Ca⁺⁺, Na⁺, K⁺, Ht e/o Hb , lattato e glucosio, COssimetria.

Dovrà essere anche fornito un sistema informatico di collegamento fra gli strumenti, idoneo alla gestione in remoto di tutte le apparecchiature ed allo scambio dati bidirezionale con il sistema informatico del laboratorio (Siemens TDSinergy).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Gli strumenti dovranno rispondere, a pena di esclusione, ai seguenti **REQUISITI MINIMI**:
 - consentire l'operatività 24 ore su 24;
 - dovranno essere tutti in grado di effettuare determinazioni su sangue raccolto in un capillare (va dichiarata la quantità minima necessaria);
 - dovrà essere dichiarata l'assenza o il controllo di interferenze da parte di farmaci o altre sostanze nella determinazione dei diversi parametri;
 - dovrà essere dichiarata la determinazione dei gas con metodo certificato.

- Il sistema informatico dovrà:
 - essere "aperto" e poter quindi collegare e gestire apparecchiature proprietarie e di altre ditte, sia per emogasanalizzatori che per eventuali altre indagini eseguite in POCT (chimica, marcatori cardiaci, test coagulativi, ecc.). Le ditte concorrenti dovranno esplicitamente indicare (specificandolo nel dettaglio) eventuali non compatibilità con strumenti di altre ditte (una generica dichiarazione "il sistema è compatibile con la maggior parte delle apparecchiature del mercato", o simile, non sarà considerata sufficiente);
 - avere la capacità di collegamento di almeno 30 (trenta) stazioni EGA direttamente in rete LAN senza interfacciamenti con PC o altri dispositivi;
 - essere fornito di almeno n. 2 stazioni di management/supervisor degli analizzatori (da qui brevemente indicati con il termine "STAZIONI") installabili, a scelta dell'A.ULSS, sia in configurazione "di alta affidabilità" presso l'attuale centro stella della rete aziendale (ubicato in Via Don Tosatto 147, 30174 Mestre), sia in configurazione "stand-alone" presso le due Sedi ospedaliere (Mestre e Venezia); in ogni caso a entrambe le stazioni sarà assicurata la funzionalità di gestione dell'intero parco strumenti POCT (indipendentemente dalla loro Sede, purché raggiunti dalla rete Aziendale).

- L' hardware analizzatori dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Dotazione interfaccia di rete FastEthernet nativa per collegamento alla LAN e supporto protocollo TCP/IP.

- Ciascuna STAZIONE dovrà presentare le seguenti caratteristiche hardware:
 - CPU e RAM dimensionate per un efficiente funzionamento del sistema;
 - Almeno n. 2 Dischi Raid1 (configurati in mirroring) hot plug con capacità >= 1TB;
 - Presenza di un ulteriore Disco di pari specifiche (anche non installato nell'apparato – "spare");
 - Ridondanza nell'alimentazione (n. 2 alimentatori);
 - Ridondanza nella connettività via Ethernet (n. 2 schede rete ethernet 10/100/1000);
 - Lettore/ masterizzatore DVD;
 - Unità Dat x backup su ciascun server;
 - Idoneo gruppo di continuità dedicato per STAZIONE.

- Le STAZIONI dovranno inoltre presentare le seguenti caratteristiche software:
 - Standard IHE HL7 per collegamento al LIS;
 - DB relazionale;
 - Capacità di gestione in remoto del controllo di qualità;

- Capacità di effettuare statistica sia globale che separata per stazione di lavoro e per intervalli temporali definiti dal gestore;
- Capacità di controllo in remoto delle stazioni periferiche in tempo reale tramite opportuno software di telegestione;
- Livelli di autorizzazione all'accesso differenziati per le diverse tipologie di utilizzatori;
- Monitoraggio e tracciabilità delle operazioni (log delle azioni e loro back-up centralizzato su server)
- Completa compatibilità – a livello di configurazione – con le regole Aziendali di pubblicazione di un apparato sulla rete Aziendale (adeguata gestione di account e password, corretto indirizzamento IP, presenza di antivirus Aziendale fornito dall'A.ULSS se compatibile con il sistema).

Il sistema dovrà connettersi al LIS Aziendale attraverso una integrazione bidirezionale. Gli oneri del lato "ULSS-LIS" di tale integrazione saranno interamente a carico dell'A.ULSS n. 12. Sarà a carico della Ditta proponente la realizzazione del lato "STAZIONI" di tale integrazione.

NORME GENERALI

1. La fornitura dovrà riguardare sistemi nuovi di ultima generazione, già in commercio al momento della presentazione dell'offerta, che dovranno essere forniti completi di qualsiasi accessorio necessario per il loro ottimale funzionamento.
2. La fornitura dovrà essere comprensiva di:
 - trasporto ed installazione apparecchiature (con esclusione di opere edili, elettriche, idrauliche);
 - manuali d'uso, software e schede tecniche in italiano;
 - fornitura di gruppo di continuità UPS per le STAZIONI;
 - fornitura di gruppo di continuità UPS per ciascun emogasanalizzatore. Se la ditta non offre gruppi UPS per ciascuna apparecchiatura, deve giustificare tale scelta dichiarando, **pena l'esclusione**, il comportamento delle proprie apparecchiature in caso di interruzione della alimentazione elettrica relativamente a spreco di reagenti, modalità di riavvio e tempo di fermo macchina (minimo - massimo).
3. Le ditte concorrenti, se richiesto, dovranno mettere a disposizione della commissione un'apparecchiatura per ogni tipologia offerta ed i reagenti nella quantità ritenuta necessaria dalla commissione per consentire di valutare sul campo specifiche e performance del prodotto, con specifico riferimento ai requisiti relativi a "Operatività, ingombri, sicurezza e semplicità di gestione" e "Affidabilità analitica e gestione della qualità completezza e modulabilità del sistema controllo di qualità" con le modalità ed i punteggi specificati successivamente nell'Articolo n. 7 del DISCIPLINARE DI GARA.

ARTICOLO N. 3 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere ripartita, a decorrere dalla data indicata nell'atto di aggiudicazione nell'arco di 1.095 giorni, prorogabile ad esclusiva facoltà dell'A.ULSS n. 12 per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, proroga nel corso della quale non sarà corrisposto il costo del noleggio delle apparecchiature. Per i sistemi destinati alla Dialisi di Mestre e di Venezia si precisa che, fermo restando il termine finale fissato per il contratto, la decorrenza non potrà essere antecedente all'1.7.2011.

La Ditta fornitrice, tuttavia, avrà l'obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, per non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del contratto.

ARTICOLO N. 4 - MODALITA' DI ASSISTENZA TECNICA E CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Dovranno essere descritte dalle ditte partecipanti le modalità di assistenza tecnica secondo quanto disposto dal punto 4. dell'articolo successivo. Dovrà essere comunque garantito l'intervento risolutivo entro le 24 ore solari dalla chiamata, dal lunedì al venerdì. Nel caso in cui, in tale arco temporale, non

fosse possibile ripristinare l'operatività delle attrezzature, la ditta dovrà fornire una strumentazione equivalente. In caso il fermo macchina abbia comportato lo spreco di reattivi questi andranno reintegrati, dietro richiesta dell'U.O. utilizzatrice, con costi a carico della ditta fornitrice.

Nella documentazione per la valutazione qualitativa dovrà inoltre risultare, secondo quanto disposto dal punto 6. dell'articolo successivo, l'indicazione del tipo di intervento di formazione in loco da effettuarsi sul personale, con rilascio di certificato attestante l'iter formativo. Tale intervento formativo dovrà riguardare di norma almeno due operatori per ciascun sistema.

ARTICOLO N. 5 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per le valutazioni qualitative di cui all'Art. 7 del Disciplinare di gara le ditte partecipanti dovranno presentare, in lingua italiana, oltre a tutta la documentazione dalla quale siano rilevabili gli elementi per l'attribuzione del punteggio elencati al richiamato Art. 7 e le dichiarazioni richieste all'Articolo n. 2 del presente Capitolato, la seguente documentazione:

1. Documentazione tecnica per le APPARECCHIATURE che riporti i seguenti dati:

- tipologia e numero di macchine proposte per le tre varianti richieste;
- nome commerciale;
- ditta produttrice;
- accessori forniti ;
- principi, caratteristiche e prestazioni del sistema proposto;
- copia del manuale d'uso delle apparecchiature in lingua italiana;
- indicazione, apparecchiatura per apparecchiatura:
 - > della codifica relativa alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) – ultimo livello – rilasciata dalla Commissione Unica dei Dispositivi Medici (CUD) in base all'Art. 57 – comma 1 della legge N. 289/2002.
 - > del numero identificativo di iscrizione alla Banca Dati del Ministero della Salute conseguente all'ottemperanza degli obblighi di comunicazione e informazione previsti nell'art. 13 del D.Lgs. n. 46/97 e s.m.i. o dichiarare che trattasi di prodotto non soggetto all'obbligo indicandone i motivi.

2. Descrizione della tipologia dei REAGENTI e CONSUMABILI impiegati con schede tecniche e schede di sicurezza, specificando:

- numero di confezioni di reagenti necessarie su base annuale per ciascuna apparecchiatura in relazione a carichi di lavoro indicati nell'Articolo 2;
- modalità di conservazione;
- periodo di validità dalla data di confezionamento;
- periodo di validità dei reagenti a bordo della macchina dopo il primo test;
- l'indicazione dei relativi quantitativi, codici e numero di Repertorio, se trattasi di dispositivi medici, anche di tutto il materiale di consumo, necessario su base annuale per ciascuna apparecchiatura per l'esecuzione dei tests oggetto della fornitura, materiale la cui fornitura è da intendersi gratuita.

>> Per i prodotti iscritti nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici la ditta potrà dichiarare quali dei documenti sopraindicati sono disponibili nel Repertorio omettendone, se ritenuto, la presentazione.

3. Dichiarazione in merito alle modalità di smaltimento dei RIFIUTI liquidi e solidi (speciali, tossici e nocivi) e la quantità giornaliera di tali materiali da smaltire per ciascuna apparecchiatura indicata nell'Articolo n. 2 in relazione ai carichi di lavoro.

4. Relazione relativa alle caratteristiche del servizio di MANUTENZIONE ed assistenza tecnica delle apparecchiature con l'indicazione di:

- programma di manutenzione preventiva;
- sede di riferimento per l'assistenza;

- numero, qualifica e professionalità dei tecnici addetti all'assistenza, specificando quanti sono distaccati in Regione Veneto;
- condizioni, calendario e modalità di esecuzione degli interventi programmati;
- condizioni e modalità di esecuzione degli interventi su chiamata;
- modalità di assistenza tecnica mediante collegamento telematico;
- modalità di supporto telefonico agli operatori sia per problematiche tecniche che per la gestione del controllo di qualità.

5. Elenco dei principali utilizzatori dei sistemi proposti nella Regione Veneto con proposta di una sede ove poter visionare, se ritenuto necessario, le strumentazioni.

6. Relazione relativa al piano di FORMAZIONE a titolo gratuito che sarà fornita al personale.

7. Relazione relativa alle caratteristiche del SISTEMA INFORMATICO, con l'indicazione di:

- dettagliate caratteristiche di hardware e software offerti;
- un resoconto dettagliato sulla modalità di integrazione STAZIONI-LIS proposta;
- come si propone di eseguire il collegamento al LIS (per ogni strumento, attraverso PC di controllo per sede di Ospedale o altro) specificando le modalità sia per le macchine proprietarie che per apparecchiature di eventuali altre aziende;
- modalità di gestione del controllo in remoto;
- come il sistema riconosce i dati anagrafici e gli esami richiesti dei pazienti in entrata (con lettore codice a barre, mediante imputazione manuale, tramite database host con l'anagrafica aziendale, altre modalità);
- dettaglio sul riconoscimento da parte del sistema (e memorizzazione dei dati garantendone la tracciabilità) dell'operatore che agisce su ciascuna apparecchiatura e l'operatore che agisce sulle STAZIONI ("amministratore");
- se e come il sistema riconosce la "siringa" del campione;
- come viene gestito il controllo di qualità delle diverse apparecchiature;
- come il sistema viene proposto per la tracciabilità dello stato delle apparecchiature collegate in rete, per il controllo di qualità.

La ditta concorrente potrà presentare qualsiasi allegato che a suo giudizio possa essere di ausilio per la valutazione tecnica.

ARTICOLO N. 6 - AGGIORNAMENTO

Qualora la ditta aggiudicataria nel corso del rapporto contrattuale ponga in commercio prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino migliori caratteristiche di rendimento o funzionalità, i nuovi prodotti potranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati e alle medesime condizioni economiche.

Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà applicare alle apparecchiature fornite tutti i miglioramenti meccanici e di software - inclusi eventuali modifiche che si rendessero necessarie per realizzare o ottimizzare il colloquio con il LIS secondo lo standard HL7 - resisi disponibili.

Ciò senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente.

L'accettazione della proposta è ad insindacabile giudizio dell'A.ULSS sulla base di una valutazione effettuata dal Direttore dell'U.O. Laboratorio Analisi.

ARTICOLO N. 7 - CONSEGNE E COLLAUDI

La consegna delle apparecchiature dovrà essere effettuata, presso il luogo (a piano) comunicato dall'Amministrazione, a spese e a carico della Ditta aggiudicataria.

La consegna ed il relativo collaudo dovrà avvenire, salvo diverse successive disposizioni, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla richiesta, pena – come facoltà unilaterale dell'Amministrazione – la risoluzione del contratto.

Tutto quanto necessario per l'effettuazione dell'installazione e collaudo delle stesse dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della ditta aggiudicataria. Il collaudo, documentato da specifico verbale, dovrà essere eseguito entro 8 (otto) giorni di calendario dalla data di completamento dell'installazione alla presenza del personale tecnico della A.ULSS. Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la ditta si impegna a provvedere alla loro eliminazione, o sostituzione delle parti difettose, entro 4 (quattro) giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero con un diverso termine concordato per particolari esigenze. La fornitura si intenderà accettata solo a seguito di collaudo con esito positivo di tutte le apparecchiature.

La ditta aggiudicataria all'atto della consegna e/o collaudo dell'apparecchiatura dovrà obbligatoriamente fornire, per ciascuna apparecchiatura, la seguente documentazione (o apposita dichiarazione a giustificazione di un'eventuale assenza):

- documentazione attestante l'avvenuta Verifica di Sicurezza per le dispersioni elettriche di cui alle norme CEI 62.5; in mancanza l'A.ULSS provvederà a farla effettuare da terzi, con addebito alla ditta inadempiente;
- una relazione illustrante il calendario e le modalità di esecuzione delle visite di Manutenzione Preventiva e della Verifica di Sicurezza nel periodo considerato. Le visite, concomitanti, dovranno essere effettuate a partire dal 2° semestre dalla data di consegna delle apparecchiature e dovranno avere cadenza almeno annuale (ogni 12 mesi);
- manuale d'uso redatto integralmente in lingua italiana da fornire una in supporto cartaceo e una in supporto informatico;
- certificato di conformità alla direttiva CE 93/42 concernente i dispositivi medici (marchio CE);
- software (se compreso nella fornitura) originale con licenza d'uso.

La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della attestazione di avvenuta consegna.

La consegna dei materiali, come specificato, dovrà essere effettuata entro 8 (otto) giorni dalla richiesta – anche a mezzo fax – presso i magazzini delle Farmacie Interne o presso il Magazzino Generale dell'A.ULSS, nelle ore antimeridiane, franche di ogni rischio e spesa.

Art. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge; le fatture dovranno essere intestate all'Azienda ULSS n. 12 Veneziana ed ivi trasmesse per il protocollo d'arrivo e dovranno obbligatoriamente riportare il numero e la data d'ordine di fornitura, nonché il riferimento al documento di trasporto per i materiali.

La fatturazione dovrà inoltre avvenire emettendo documenti distinti riferiti a:

- a) materiale di consumo.
- b) canone noleggio.
- c) canone assistenza tecnica.

Le fatture di cui al punto a) dovranno essere emesse a seguito dell'evasione degli ordini. Le fatture di cui ai punti b) e c) dovranno essere uniche per tutte le apparecchiature ed emesse con cadenza trimestrale posticipata. La prima fattura sia per il noleggio che per la manutenzione potrà essere emessa solo a decorrere dalla data di collaudo positivo dell'ultima apparecchiatura.

I quantitativi della fornitura ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso le sedi indicate nei buoni d'ordine.

Il pagamento delle fatture, in conformità a quanto previsto dall'art. 58 della Legge della Regione Veneto n. 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni - da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 231/02, sarà effettuato nel termine di 90 giorni fine mese ricevimento delle fatture medesime come risultante dal protocollo generale dell'A.ULSS n. 12.

In nessun caso il ritardato pagamento potrà costituire motivo di interruzione della fornitura.

L'azienda sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del Codice Civile).

ARTICOLO N. 9 - CONTROLLO - ACCETTABILITA' DELLA FORNITURA - PENALI

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile inoltre, dell'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia igienico - sanitaria e di commercio relativi alle merci da fornire, nonché degli eventuali danni comunque arrecati sia alle persone e cose dell'A.ULSS sia a Terzi.

Trascorsi i trenta giorni pattuiti per la consegna, la messa in funzione e il collaudo delle apparecchiature potrà essere applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di ritardo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare garanzia di intervento e riparazione rispettando rigorosamente le condizioni e i tempi di intervento dichiarati nell'offerta, garantendo – sullo strumento – l'intervento risolutore entro 24 (ventiquattro) ore solari dalla chiamata, dal lunedì al venerdì, nel caso in cui l'Unità Operativa utilizzatrice segnalasse irregolarità o altro nel funzionamento delle apparecchiature. Nel caso in cui in tale arco temporale non fosse possibile ripristinare l'operatività delle attrezzature e non sia fornita una strumentazione equivalente, nel caso di fermo totale superiore alle 48 ore solari potrà essere applicata una penale di € 750,00 (settecentocinquanta/00) per ogni giornata di ritardo, fatta salva la possibile richiesta di risarcimento per ogni ulteriore e diverso danno derivante dal fermo macchina.

Per i reagenti e il materiale di consumo in caso di mancata consegna entro il termine di 8 (otto) giorni di cui all'Articolo n. 7, l'A.ULSS avrà il diritto di servirsi presso altre ditte, a suo insindacabile giudizio, ponendo a carico dell'aggiudicataria inadempiente tutte le spese sia relative al materiale che al noleggio e manutenzione nonché gli eventuali danni conseguenti, e fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto.

Per i reagenti e il materiale di consumo il controllo quantitativo sarà effettuato all'atto della consegna; la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini (di Farmacia o Generale) dell'A.ULSS, e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Ad ogni consegna - per i prodotti con "scadenza" - la validità residua dovrà essere pari ad almeno i 2/3 della durata totale.

In caso di mancata rispondenza del materiale ai requisiti dichiarati in offerta l'Amministrazione respingerà la merce al Fornitore che dovrà sostituirla entro 3 (tre) giorni. Mancando o ritardando il Fornitore ad uniformarsi a tale obbligo l'A.ULSS potrà procedere, mediante acquisto altrove, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico del Fornitore stesso, unitamente all'applicazione di una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Le spese sostenute per l'approvvigionamento altrove, aumentate della penale, verranno trattenute dall'A.ULSS committente sui crediti dell'Appaltatore ed occorrendo, sulla cauzione. In quest'ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata da parte del Depositario entro breve termine, da fissarsi dall'A.ULSS.

L' A.ULSS non assume comunque responsabilità per la perdita delle merci respinte ma non ritirate dal Fornitore.

In ogni momento, a cura dei competenti Servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le caratteristiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Nel caso in cui, in corso di fornitura, dovesse esservi una variazione del prodotto o del confezionamento dello stesso, l'accettabilità del nuovo prodotto sarà condizionata, previa verifica, al benessere dell'Unità Operativa utilizzatrice.

L'accettazione della merce da parte dei funzionari competenti non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti ed imperfezioni, ai vizi apparenti ed occulti delle merci consegnate, non potuti rilevare all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

Qualora, successivamente alla consegna, si riscontri l'esistenza di difetti, imperfezioni o comunque vizi non rilevabili all'atto della consegna, anche a seguito di verifiche a mezzo dei competenti uffici, l'Amministrazione respingerà la merce al Fornitore che dovrà sostituirla entro 3 (tre) giorni. Mancando o ritardando il Fornitore ad uniformarsi a tale obbligo l'A.ULSS potrà procedere, mediante acquisto altrove, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico del Fornitore stesso, unitamente all'applicazione di una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).

ARTICOLO N. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'A.ULSS n. 12 potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nel caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, dopo il secondo richiamo scritto.

L'Aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile.

La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO N. 11 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Venezia.

ARTICOLO N. 12 - CONTRATTO

Tutte le spese conseguenti e inerenti al contratto sono a carico delle ditte aggiudicatarie.

ARTICOLO N. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/8/2010 e successive modifiche

ARTICOLO N. 14 - CLAUSOLA FINALE

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d'onori, valgono le "Condizioni Generali di Contratto" visionabili sul sito aziendale, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Dichiara inoltre di approvare, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:

Art. 3 - Durata della fornitura;

Art. 7 - Consegne e Collaudi;

Art. 9 - Controllo - accettabilità della fornitura - Penali;

Art. 10 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa;

Art. 11 - Foro competente.

DATA

Timbro e firma per accettazione
